



Dott. Elena Tradii

Repertorio n. 19825

Raccolta n. 15216

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio
29 luglio 2020

In Bologna, Viale Carducci n. 7, alle ore 14 e 19 minuti.

Innanzi a me Dottoressa Elena Tradii, notaio in Bologna ed iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il Dottor:

- PARMEGIANI LODOVICO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 8 dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"**NTERILIZER S.R.L.**", con sede in Bologna, Via Castiglione n. 7, capitale sociale deliberato per Euro 12.000,00 (dodicimila) sottoscritto e versato per Euro 11.684,40 (undicimilaseicentottantaquattro virgola quaranta), iscritta al registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna con il numero, codice fiscale e P.IVA 03656251208, ed al R.E.A. con il n. 536476, iscritta nella sezione speciale quale start up innovativa.

Comparsente della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Il comparsente, nella qualità sopra specificata, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea della suddetta società per decidere sul seguente ordine del giorno:

1 Aumento di capitale a pagamento di euro 1.000.000,00 di cui una prima tranche in via inscindibile per l'importo di euro 100.000,00 di cui euro 233,70 nominali ed euro 99.766,30 sovrapprezzo; e una seconda tranche in via scindibile per l'importo massimo di euro 900.000,00 di cui euro 2.103,30 nominali ed euro 897.896,70 sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ai soci e, per l'inoptato, a terzi, anche mediante il sistema dell'EquityCrowdfunding. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale,
e mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea, Io notaio do atto di quanto segue.

Il Dottor PARMEGIANI LODOVICO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 22.1) dello Statuto sociale, mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 21.2) dello statuto in data 22 luglio 2020;
- ai fini del calcolo dei quorum deliberativi e costitutivi deve farsi riferimento esclusivamente alla parte del capitale rappresentata da quote di categoria A) et C);
- sono presenti, di persona o per delega conservata agli at-

Registrato a Bologna

il 3 agosto 2020

al num. 32534

serie IT

esatti € 356,00

ti della società e legittimati ad intervenire soci di categoria A e C rappresentanti il 94,55% del capitale sociale e il 99,27% capitale con diritto di voto;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori LISTRANI SABRINA e LORENZI DANIELE, Consiglieri, oltre ad esso comparente, Presidente;

- la società non ha nominato l'Organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina.

Il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'Assemblea, Dottor PARMEGIANI LODOVICO, dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed illustra ai presenti le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale a pagamento, per nominali euro 2.337,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 997.633,00, in due tranche, con emissione di diverse categorie di quote, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Il Presidente illustra ai presenti la situazione patrimoniale della società, redatta con i criteri fissati dalla legge per il bilancio d'esercizio, aggiornata al giorno 31 marzo 2020 in base alla quale risulta che:

- il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta interamente versato e, pertanto, non vi è alcun impedimento all'immediata esecuzione della delibera proposta;

- la società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter cod. civ..

Il Presidente aggiunge che dopo la data di redazione di detta situazione patrimoniale non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Presidente propone, quindi, di realizzare l'aumento mediante nuovi conferimenti in denaro, con le modalità di seguito dettagliate, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute e da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dal momento in cui a ciascuno di essi perverrà la relativa comunicazione mediante avviso al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Registro delle Imprese.

La quota di capitale che restasse inoptata potrà essere sottoscritta dai soci che ne abbiano fatto richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione, entro il termine di giorni sette dalla scadenza del termine offerto per l'esercizio del diritto di opzione stesso.

Decorso questo lasso temporale, ove l'aumento non sia stato sottoscritto per l'intero importo, la parte residua potrà essere collocata presso terzi, anche tramite portali online

(nello specifico tramite il portale www.backtowork24.com) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e come disciplinato dall'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni in tema di equity crowdfunding (il "**Regolamento Consob**").

Il presidente propone che l'aumento sia articolato come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile per l'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui nominali euro 233,70 a titolo di capitale e euro 99.766,30 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di quote di categoria B e quote di categoria C (le "**Quote B**", le "**Quote C**" e la "**Prima Tranche**");

2) una seconda tranche in via scindibile per l'importo complessivo di massimi euro 900.000,00, di cui massimi nominali euro 2.103,30 a titolo di capitale e massimi euro 897.896,70 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote B e di Quote C (la "**Seconda Tranche**"), subordinatamente all'integrale sottoscrizione della Prima Tranche, da sottoscrivere entro il termine finale del **31 marzo 2021**;

3) con emissione di Quote B e Quote C, a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione e versamento come segue:

- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro 46,74 un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 19.953,26, per un importo complessivo inferiore ad euro 20.000,00;

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo complessivo almeno pari o superiore ad euro 20.000,00 ovvero agli investitori professionali, di cui all'articolo 24) comma 2 del Regolamento Consob, a prescindere dall'importo investito;

Per entrambe le Tranches si prevede quale importo minimo di sottoscrizione quello di euro 500,00 (cinquecento), di cui euro 1,17 a capitale ed euro 498,83 a sovrapprezzo.

Inoltre il Presidente propone di stabilire che, con il verificarsi dell'ultima delle sottoscrizioni relative alla Prima Tranche e quindi con l'integrale sottoscrizione di tale tranche, le sottoscrizioni raccolte (ivi inclusa l'integrale sottoscrizione della Prima Tranche) saranno immediatamente efficaci.

Il Presidente ricorda che, in base all'articolo 24 del Regolamento Consob, almeno il 5% delle quote offerte in sottoscrizione dovranno essere sottoscritte da investitori professionali (come definiti dal Regolamento Consob) o da fondazioni bancarie, da incubatori di *start up* Innovative, da investitori a supporto dell'innovazione o da Investitori a supporto delle piccole e medie imprese.

Il Presidente ricorda infine le caratteristiche delle quote A, B e C:

- le quote A attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali-

li e amministrativi attribuiti dalla legge e dal nuovo statuto, il diritto di prelazione di cui all'articolo 7, il diritto di covendita di cui all'articolo 8, e il diritto di trascinarsi di cui all'articolo 9 del nuovo statuto;

- le quote B attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal nuovo statuto e il diritto di covendita di cui all'articolo 8 del nuovo statuto, mentre è escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci;

- le quote C attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal nuovo statuto e il diritto di covendita di cui all'articolo 8 del nuovo statuto.

Il Presidente, infine, propone all'Assemblea di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale eliminando da detto articolo ogni riferimento alla delibera di aumento del capitale sociale assunta in data 12 dicembre 2018 in considerazione del fatto che i relativi termini di sottoscrizione sono ad oggi scaduti.

Si passa alla votazione mediante consenso espresso verbalmente da parte di ogni socio avente diritto di voto, in forza della quale il Presidente constata che

con il voto favorevole di tutti i soci presenti fatta eccezione per il socio Filippo Sgattoni che si astiene, e dunque di una partecipazione complessiva, titolata al voto, di Euro 10.888,00 pari al 98,55% del capitale avente diritto di voto e del 93,18% dell'intero capitale sociale

l'assemblea delibera:

- di approvare la situazione patrimoniale al 31 marzo 2020;

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, per nominali euro 2.337,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 997.663,00, in due *tranche*, con emissione di diverse categorie di quote, come di seguito meglio precisato, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute e da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dal momento in cui a ciascuno di essi perverrà la relativa comunicazione mediante avviso al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Registro delle Imprese;

- di prevedere che la quota di capitale che restasse inoptata potrà essere sottoscritta dai soci che ne abbiano fatto richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione, entro il termine di giorni sette dalla scadenza del termine offerto per l'esercizio del diritto di opzione stesso;

- di prevedere che decorso il lasso temporale di cui ai due punti che precedono, ove l'aumento non sia stato sottoscritto per l'intero importo, la parte residua potrà essere collocata presso terzi, anche tramite portali *online*;

- più precisamente di aumentare il capitale in due *tranche*, con emissione di diverse categorie di quote, come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile per l'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui nominali euro 233,70 a titolo di capitale e euro 99.766,30 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote B e di Quote C;

2) una seconda tranche in via scindibile per l'importo complessivo di massimi euro 900.000,00, di cui massimi nominali euro 2.103,30 a titolo di capitale e massimi euro 897.896,70 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote B e di Quote C, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della Prima Tranche, da sottoscrivere entro il termine finale del 31 marzo 2021;

3) con emissione di Quote B e Quote C, a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione e versamento come segue:

- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro 46,74, con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 19.953,26, per un importo complessivo inferiore ad euro 20.000,00;

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo complessivo almeno pari o superiore ad euro 20.000,00 ovvero agli investitori professionali, di cui all'articolo 24) comma 2 del Regolamento Consob, a prescindere dall'importo investito;

- di stabilire che, con il verificarsi dell'ultima delle sottoscrizioni relative alla Prima Tranche e quindi con l'integrale sottoscrizione di tale tranche, le sottoscrizioni raccolte (ivi inclusa l'integrale sottoscrizione della Prima Tranche) saranno immediatamente efficaci;

- di stabilire che, se la Seconda Tranche non sarà stata interamente sottoscritta entro il termine del 31 marzo 2021, il capitale, per tale parte, si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di modificare l'art. 5 dei patti sociali, sostituendone l'attuale testo con il seguente, eliminando altresì l'indicazione del precedente aumento del capitale deliberato in data 12 dicembre 2018 i cui termini di sottoscrizione sono ad oggi scaduti:

"L'assemblea dei soci in data 29 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per nominali euro 2.337,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 997.663,00, da offrire in sottoscrizione a terzi, anche tramite portali online, in due tranche, con emissione di diverse categorie di quote, come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile per l'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui nominali euro 233,70 a titolo di capitale ed euro 99.766,30 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di quote di categoria B e quote di categoria C;

2) una seconda tranche in via scindibile per l'importo complessivo di massimi euro 900.000,00, di cui massimi nominali euro 2.103,30 a titolo di capitale e massimi euro 897.896,70

a titolo di sovrapprezzo, mediante di quote di categoria B e quote di categoria C, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima tranche, da sottoscrivere entro il termine finale del 31 marzo 2021;

3) con emissione di quote di categoria B e quote di categoria C, a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione e versamento come segue:

- quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro 46,74, con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 19.953,26, per un importo complessivo inferiore ad euro 20.000,00;

- quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo complessivo almeno pari o superiore ad euro 20.000,00 ovvero agli investitori professionali, di cui all'articolo 24 comma 2 del Regolamento Consob, a prescindere dall'importo investito.

- di delegare l'organo amministrativo a provvedere, a decorrere dall'integrale sottoscrizione della Prima Tranche, ed eventualmente della Seconda Tranche, al deposito dello statuto sociale aggiornato nel capitale e nell'ammontare delle Quote A, B e C nel registro delle imprese, a norma degli articoli 2480 e 2436 c.c.;

- di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri per dare attuazione alle delibere sopra assunte, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il potere di compiere, coordinandosi con il gestore, tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di rischio tramite portali online, pubblicare nel portale www.backtowork24.com tutta la documentazione inerente la Società e il deliberato aumento di capitale in conformità al Regolamento Consob.

A questo punto il Presidente da atto che tutti i soci di categoria A e C hanno rinunciato al diritto di sottoscrizione loro spettante sul deliberato aumento.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno modificare l'articolo 10) dello statuto, prevedendo la libera trasferibilità delle partecipazioni sociali per causa di morte.

Udita la relazione del presidente, dopo esauriente discussione, si passa alla votazione in forza della quale il presidente constata che, con il voto favorevole di tutti i soci presenti fatta eccezione per il socio Filippo Sgattoni che si astiene, e dunque di una partecipazione complessiva, titolata al voto, di Euro 10.888,00 pari al 98,55% del capitale avente diritto di voto e del 93,18% dell'intero capitale sociale

l'assemblea delibera:

- di modificare l'articolo 10) dello statuto così come sopra proposto dal Presidente, il quale assumerà la seguente nuova

formulazione:

"Articolo 10

Morte del socio

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..".

Il presidente viene investito di ogni più ampio potere per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il registro delle imprese.

Il comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che riporta le delibere assunte, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", anche ai sensi degli articoli 2480 e 2436 c.c., per formarne parte integrale e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore 15.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su due fogli per sette facciate intere e parte della ottava e da me letto al comparente che lo ha approvato e sottoscritto essendo le ore 15 e 2 minuti.

Firmato: Lodovico Parmegiani

Firmato: Elena Tradii

Allegato.....A.....

Raccolta n. 15216.....

FOGLIO PRESENZE

"STERILIZER S.R.L."

Sede Bologna, Via Castiglione n. 7

capitale sociale Euro 11.684,40

codice fiscale e P.IVA 03656251208, R.E.A. n. 536476

SOCI

titolari di quote A

- Sabrina Listrani, Euro 100,00
- Alessandra Lenzi, Euro 250,00
- Nicola Selvatici, Euro 250,00
- Vittorio Catelli Gildo, Euro 250,00
- Osvaldo Berti, Euro 500,00
- Daniele Lorenzi, Euro 140,00
- Pasquale Buonpensiere, Euro 250,00
- Lodovico Parmegiani, Euro 8.150,00
- Filippo Maria Ubaldi, Euro 210,00
- Laura Francesca Rienzi, Euro 140,00

Vittorio Catelli Gildo
Alessandra Lenzi
Nicola Selvatici
Vittorio Catelli Gildo
Osvaldo Berti
Daniele Lorenzi
Pasquale Buonpensiere
Lodovico Parmegiani
Filippo Maria Ubaldi
Laura Francesca Rienzi

titolari di quote C


- Alberto Luvisetto, Euro 80,00
- Alessandro Valdiserri, Euro 80,00
- Erminia Leonardi, Euro 80,00
- Paolo Pizzigoni, Euro 104,00
- Filippo Sgattoni, Euro 80,00
- Jacopo Filicori, Euro 80,00
- Fabio Grosso, Euro 140,00
- Michael Bretterbauer, Euro 84,00
- Domenico Caputo, Euro 80,00

Alberto Luvisetto
Alessandro Valdiserri
Erminia Leonardi
Paolo Pizzigoni
Filippo Sgattoni
Jacopo Filicori
Fabio Grosso
Michael Bretterbauer
Domenico Caputo




ORGANO AMMINISTRATIVO



PARMEGIANI LUDOVICO – Presidente



LISTRANI SABRINA – Consigliere



LORENZI DANIELE – Consigliere



**ALLEGATO B) AL NUMERO 15216 DI RACCOLTA
STATUTO**

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"STERILIZER S.r.l.".

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in Italia ed all'estero, per conto proprio e di terzi:

- ricerca e sviluppo di nuove tecniche e tecnologie per la produzione di azoto sterile e per la sterilizzazione di gas in genere per uso medicale, farmaceutico, alimentare e per ogni altra applicazione industriale, commerciale e di ricerca;
- ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie mediche, della criobiologia e della produzione alimentare;
- ricerca e sviluppo di prodotti biotecnologici nella medicina traslazionale e, più in generale, nei settori della biologia, fisica, chimica, genetica, medicina riproduttiva umana e veterinaria, criobiologia, criochirurgia, crioterapia ed ingegneria genetica;
- studio, progettazione, realizzazione e commercializzazione di metodi, dispositivi e di strumenti per la biologia cellulare, biologia molecolare, criobiologia, criochirurgia, crioterapia e produzione alimentare;
- consulenza, aggiornamento e formazione in tutti i settori della biologia tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli della biologia cellulare, della biologia molecolare, criobiologia, criochirurgia, crioterapia e produzione alimentare.

Il tutto intendendosi per attività di ricerca, sia quella di base sia quella applicata.

La Società può inoltre (a) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge in materia), mobiliare ed immobiliare che gli organi della Società ritengano strumentale o accessoria al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di società controllate o partecipate; (b) assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, a condizione che esse svolgano attività coincidenti con quelle indicate al primo paragrafo, ovvero ad esse affini, connesse, accessorie o strumentali.

Tali attività potranno essere svolte nel modo più ampio anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, joint ventures e altre forme associative e potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Bologna.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5

Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari

5.1 Il capitale sociale è di euro 11.684,40, suddiviso in quote di categoria A (le "Quote A"), quote di categoria B (le "Quote B") e quote di categoria C (le "Quote C"), aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5bis che segue.

L'assemblea dei soci in data 29 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per nominali euro 2.337,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 997.663,00, da offrire in sottoscrizione a terzi, anche tramite portali online, in due tranche, con emissione di diverse categorie di quote, come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile per l'importo complessivo di euro 100.000,00, di cui nominali euro 233,70 a titolo di capitale ed euro 99.766,30 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote B e Quote C;

2) una seconda tranche in via scindibile per l'importo complessivo di massimi euro 900.000,00, di cui massimi nominali euro 2.103,30 a titolo di capitale e massimi euro 897.896,70 a titolo di sovrapprezzo, mediante di Quote B e Quote C, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della prima tranche, da sottoscrivere entro il termine finale del 31 marzo 2021;

3) con emissione di Quote B e Quote C, a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione e versamento come segue:

- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro 46,74, con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 19.953,26, per un importo complessivo inferiore ad euro 20.000,00;

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota di importo complessivo almeno pari o superiore ad euro 20.000,00 ovvero agli investitori professionali, di cui all'articolo 24) comma 2 del Regolamento Consob, a prescindere dall'importo investito.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

5.6 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile.

5.7 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 5 bis

Categorie di quote - Trasferimento delle quote - Assemblee speciali

5bis.1 Le Quote A attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto e il diritto di prelazione di cui all'articolo 7, il diritto di covendita di cui all'articolo 8 e il diritto di trascinarsi di cui all'articolo 9.

Le Quote B attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto - escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci - e il diritto di covendita di cui all'articolo 8.

Le Quote C attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto e il diritto di covendita di cui all'articolo 8.

Le quote di ciascuna categoria attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune

della categoria.

5bis.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5bis.3 che segue, in caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all'articolo 7 che segue) che *mortis causa*, delle Quote B ad un terzo, le stesse saranno automaticamente convertite in quote di categoria D aventi le stesse caratteristiche delle Quote B ad eccezione del diritto di covendita di cui all'articolo 8.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5bis.3 che segue, in caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all'articolo 7 che segue) che *mortis causa*, delle Quote C ad un terzo, le stesse saranno automaticamente convertite in quote di categoria E aventi le stesse caratteristiche delle Quote C ad eccezione del diritto di covendita di cui all'articolo 8.

5bis.3 In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all'articolo 7 che segue) che *mortis causa*, di una o più quote appartenenti ad una categoria a favore di un socio appartenente ad un'altra categoria, le quote oggetto di trasferimento si convertiranno automaticamente in quote della categoria cui appartiene il socio acquirente.

5bis.4 Il verificarsi della conversione di cui agli articoli 5bis.2 e 5bis.4 che precedono, è attestato dall'organo amministrativo, senza necessità di deliberazione né da parte delle assemblee speciali, né da parte dell'assemblea della società. In tali ipotesi, l'organo amministrativo dovrà, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto la conversione delle quote, presentare presso il registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto.

Il rapporto di conversione fra Quote sarà alla pari.

5bis.5 I titolari delle speciali categorie di quote si riuniscono nella rispettiva assemblea speciale di categoria, la quale può essere convocata dall'organo amministrativo o dal relativo rappresentante comune, quando lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale dagli stessi sottoscritto. L'assemblea speciale delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 cod. civ. che troverà applicazione *mutatis mutandis*, fermo restando che non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Quote:

- a) gli aumenti di capitale con esclusione di una o più categorie di quote;
- b) operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali;
- c) l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nel-

le decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

5bis.6 L'assemblea delibera:

- sulla nomina e revoca del rappresentante comune;
- sulla modifica dei diritti riconosciuti alle rispettive categorie di quote; e
- sugli altri argomenti previsti dalla legge.

5bis.7 L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive quote.

5bis.8 Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente articolo 5 bis, si applicano gli articoli del presente statuto relativi all'assemblea generale dei soci.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso di operatività del successivo articolo 8.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione ai soci titolari di Quote A (i "**Soci A**") risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata (la "**Comunicazione per la Prelazione**").

I Soci A destinatari della Comunicazione per la Prelazione devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo

pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio A, le partecipazioni offerte spettano ai Soci A interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un Socio A avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci A che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci A che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun Socio A intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al Socio A che ha eser-

citato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Non sono inoltre soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti:

- a favore di altri soci;
- a favore del coniuge di un socio;
- a favore di parenti in linea retta di un socio entro il primo grado;
- a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- effettuati dai creditori pignoratizi in caso di escussione di pegni costituiti sulle partecipazioni.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i Soci A; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Equity crowdfunding - Diritto di covendita

8.1 Nel rispetto della normativa vigente, la società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "Regolamento Consob").

8.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "**Partecipazione di Controllo**"), gli altri soci avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "**Diritto di Covendita**"), secondo le modalità nel seguito descritte.

8.3 I soci intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

8.4 Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché

esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "**Comunicazione per il Diritto di Covendita**").

8.5 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

8.6 I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 8.6 che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente. Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8.7 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9

Diritto di trascinamento

9.1 Nel caso in cui un terzo (il "**Terzo Acquirente**") fosse interessato ad acquisire l'intero capitale sociale della società a fronte di un corrispettivo in denaro e uno o più Soci A aventi, singolarmente o complessivamente, una Partecipazione di Controllo (i "**Soci Venditori**") intendessero, a propria discrezione, vendere al terzo la propria partecipazione, gli stessi avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al suddetto Terzo Acquirente - unitamente alla partecipazione dagli stessi detenuta - le partecipazioni detenute dagli altri soci ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il medesimo prezzo) negoziati e concordati per

il Trasferimento delle proprie partecipazioni (il "**Diritto di Trascinamento**") a condizione che il corrispettivo della cessione non sia inferiore al valore d'investimento aumentato di una percentuale del 5% annuo.

9.2 Si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Venditori mediante dichiarazione scritta indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del Trasferimento;

(b) a seguito della ricezione da parte degli altri soci della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei Soci Venditori in conformità a quanto previsto alla lettera (a) che precede, ciascun altro socio avrà l'obbligo di cedere al Terzo Acquirente, insieme alla cessione da parte dei Soci Venditori delle proprie partecipazioni, la partecipazione dallo stesso detenuta ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dai Soci Venditori, ivi incluso il prezzo, con il Terzo Acquirente per la cessione della propria partecipazione. I Soci Venditori daranno comunicazione scritta agli altri soci - con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso - del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun altro socio con Diritto di Trascinamento sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione;

(c) nel caso in cui i termini e condizioni del Trasferimento negoziati e concordati dai Soci Venditori con il Terzo Acquirente per la cessione, in tutto o in parte, della loro partecipazione includano il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla società le cui partecipazioni vengono cedute, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l'assunzione di correlati obblighi di indennizzo, nonché il rilascio di garanzie o il deposito in escrow di somme a garanzia dei predetti obblighi, tali dichiarazioni e garanzie, obblighi, depositi e garanzie saranno assunti e rilasciati anche dagli altri soci, il tutto senza vincoli di solidarietà, in via parziaria e in proporzione alla quota ceduta da ciascuno.

9.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troveranno applicazione con riferimento al correlato trasferimento delle partecipazioni né il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7, né il Diritto di Co-Vendita di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

Morte del socio

10. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario

non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 11

Recesso

11. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci aventi diritto di voto al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministra-

tore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

15.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

15.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

15.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richie-

de la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* (come richiamato anche dell'articolo 2506-*ter*) c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci aventi diritto di voto possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci aventi diritto di voto possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

18.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

Articolo 19

Organo di controllo e revisione legale dei conti

19.1 Quando i soci aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

19.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

19.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

19.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

19.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

19.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Decisioni dei soci

20.1 I soci titolari della Quote A (i "Soci A") e i soci ti-

tolari di Quote C (i "Soci C") decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci A e/o Soci C che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 Hanno diritto di voto i Soci A e i Soci C che risultano iscritti al registro delle imprese.

20.3 Le decisioni dei soci aventi diritto di voto possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

20.5 Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21

Assemblea

21.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di Soci A e/o Soci C che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

21.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

21.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

21.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o infor-

mati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 22

Svolgimento dell'assemblea

22.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

22.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

22.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

22.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

22.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 23

Quorum

23.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti Soci A e/o Soci C che rappresentino la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto, fatte salve le seguenti decisioni che dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti Soci A e/o Soci C che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale avente diritto di voto:

- decisioni inerenti aumenti di capitale a titolo oneroso o gratuito della società e/o riduzioni del capitale sociale (diverse dalle riduzioni del capitale per perdite di cui agli articoli 2482 e 2483-ter c.c.) della società;

- decisioni inerenti lo scioglimento e/o liquidazione volontaria della società, concordato preventivo (in relazione alla presentazione dell'istanza e a ogni fase successiva) e la stipula di ogni accordo con i creditori (inclusi accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare e accordi connessi ai piani attestati di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) che coinvolgano la società;

- tutte le deliberazioni che comportino il trasferimento, a qualsiasi titolo, di tutta o sostanzialmente tutta l'azienda sociale,

- decisioni inerenti l'emissione di titoli di debito;

- deliberazioni previste dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comporta-

no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci).

23.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

23.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci A e/o Soci C che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

23.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 23.4 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

23.4 Fino al momento in cui la società è qualificabile come *start-up* innovativa, è fatto divieto alla società di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25

Clausola compromissoria

25.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

25.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

25.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

25.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

25.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

25.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 26

Disposizioni applicabili

26. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato: Lodovico Parmegiani

Firmato: Elena Tradii